



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – 5.12 Quaglia

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

5.12. QUAGLIA *Coturnix coturnix*

5.12.2 Stato e valore conservazionistico

Alle pagg.242 – 243 si legge:”*A livello europeo in base allo stato di conservazione, la Quaglia è considerata specie a status sfavorevole (SPEC 3).*

*Secondo i criteri e le categorie consigliate dall'IUCN per la redazione di liste rosse, la popolazione nidificante in Italia è stata classificata DD – **Dati Insufficienti** poiché lo status è difficilmente valutabile in assenza di specifici studi a scala nazionale (Peronace et al. 2012).*

E' infatti minacciata gravemente dall'inquinamento genetico dovuto a consistenti e continue immisioni a scopo venatorio (per prelievo e per addestramento cani) effettuate con stock alloctoni o di allevamento (Andreotti et al. 2001, Randi 2008).

Lo stesso livello di classificazione può essere adottato per la popolazione nidificante in Emilia-Romagna che rappresenta circa il 10% di quella Italiana."

"Fattori di minaccia

I principali fattori limitanti noti per l'Emilia-Romagna sono costituiti da:

[...]

inquinamento genetico – *Recenti ricerche sulla biologia del genere Coturnix hanno dimostrato che la Quaglia comune e la Quaglia giapponese (Coturnix japonica), indipendentemente dall'attribuzione tassonomica formale, sono caratterizzate da evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno in larga misura perso il comportamento migratorio. Diversi studi recenti hanno dimostrato come le quaglie provenienti da allevamento (generalmente classificabili come Quaglia giapponese o ibridi tra questa e la Quaglia comune), una volta immesse in natura **si ibridino** con successo con la Quaglia comune, determinando in tal modo seri problemi sotto il profilo conservazionistico (Randi 2008). In Italia, a partire dalla fine degli anni '50 è stata in assoluto una delle specie di Uccelli più massicciamente introdotte in natura (decine di migliaia di capi all'anno), sia per utilizzo venatorio immediato, sia per immisioni in zone di addestramento cani.*

Oggi la Quaglia giapponese viene ancora diffusamente utilizzata nei quagliodromi, oltre che in allevamenti zootecnici a scopo alimentare.

Praticamente tutte le province italiane possono considerarsi interessate da immissioni della specie. Immissioni molto consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o ibridi sono da tempo effettuate nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nelle Zone di Addestramento Cani e, a volte, anche negli Ambiti Territoriali di Caccia, per cui possono determinarsi forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, con ripercussioni sulla fitness e sulla capacità di sopravvivenza dei soggetti selvatici nonché alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione.

[...]

prelievo venatorio - *nel Piano di gestione europeo dedicato a questa specie (Perennou 2009) il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (numero dei capi abbattuti per unità territoriale di gestione, rapporto maschi/femmine e giovani/adulti)."*


Si richiede:


- **DIVIETO DI CACCIA IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2** (Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.) **ED ALL'ART.7 COMMA 4** (Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2) **DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009.**

L'AZIONE AMMINISTRATIVA, PER EFFETTO DELL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE N°241/90 (L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.) **DEVE ATTENERSI AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.**

- **DIVIETO DI UTILIZZO** NEI QUAGLIODROMI, DI RIPOPOLAMENTI, DI IMMISSIONI DI QUAGLIA GIAPPONESE (*Coturnix japonica*).
- **DIVIETO DI ALLEVAMENTO** DI QUAGLIA GIAPPONESE (*Coturnix japonica*) CHE POSSANO COSTITUIRE PERICOLO DI INQUINAMENTO GENETICO DELLE POPOLAZIONI AUTOCTONE IN CASO DI FUGA.
- **PREVISIONI DI PERIODICI CONTROLLI GENETICI** DI CAPI ALL'UOPO PRELEVATI A SPESE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE CON PREVISIONE DI REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE.
- **PREVISIONI DI SANZIONI** E NEI CASI PIU' GRAVI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- **VERIFICA PERIODICA**, MINIMO DUE VOLTE ALL'ANNO, PRESSO GLI ALLEVAMENTI O DETENZIONI, A QUALSIASI TITOLO, DA PARTE DEL PERSONALE DI VIGILANZA AVENTE LA QUALIFICA DI CUI ALL'ART.55-57 C.P.P. PER L'ACCERTAMENTO:
 - DELLE NASCITE,
 - DELLE MORTI (Art.264 R.D. 27/07/34 n°1265),
 - DELLE CESSIONI (Art.31 D.P.R. 8/2/54 n°320 ed Art.10 D.P.R. 30/4/96 n°317),
 - DEGLI ACQUISTI (Art.31 D.P.R. 8/2/54 n°320 ed Art.10 D.P.R. 30/4/96 n°317),
 - DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 727 Comma 1° Codice Penale.
- **DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94** (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) **APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA N°392 del 12/10/05.**

Associazione Vittime della Caccia – Presidente  Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale  Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene 